

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Alessandro PATELLI	Presidente f.f.
- Avv. Patrizia CORONA	Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente
- Avv. Francesca SORBI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Cardino ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato a mezzo pec il 10 settembre 2021 in proprio dall'Avv. [RICORRENTE] per l'annullamento, con contestuale richiesta di tutela cautelare innominata e urgente, in relazione all'esclusione della propria candidatura disposta in data 8 settembre 2021 dalla Commissione elettorale istituita presso l'Ordine di Santa Maria Capua Vetere con riferimento alle elezioni indette per le date del 21-25/9/21.

Per il ricorrente è comparso, in sostituzione, l'Avv. [OMISSIS]

Per il Consiglio dell'Ordine di S. Maria Capua Vetere, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere Mario Napoli;

Inteso il P.G. il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore dei ricorrenti il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

FATTO

La ricorrente, candidata alle elezioni «in sostituzione» disposte dal Commissario straordinario insediato presso il Consiglio dell'Ordine di S. Maria Capua Vetere ai sensi dell'art. 33, c. 3 l. 247/2102, propone ricorso per l'annullamento, con contestuale richiesta di tutela cautelare innominata e urgente, in relazione all'esclusione della propria candidatura disposta in data 8 settembre 2021 dalla Commissione elettorale istituita presso il medesimo Ordine con riferimento alle elezioni indette per le date del 21-25/9/21.

La Commissione elettorale, sulla base della documentazione fornita dall'ufficio di segreteria del Consiglio dell'Ordine, dava atto che la ricorrente aveva svolto «tre mandati consecutivi nelle ultime tre consiliature».

La candidatura veniva, pertanto, esclusa per violazione del divieto di terzo mandato consecutivo facendo applicazione in particolare del principio di diritto espresso da Cass. S.U. n. 8566/2021 a tenore della quale *«Ai fini dell'applicazione della norma di cui alla L. n. 113 del 2017, art. 3, comma 3 che prevede che i consiglieri dell'ordine degli avvocati non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, occorre far riferimento alla nozione di mandato in senso oggettivo, senza che possa avere rilievo la circostanza che il consigliere già eletto per il secondo mandato si sia dimesso anticipatamente rispetto alla durata legale della consiliatura, non potendo quindi ripresentarsi alle elezioni immediatamente successive. Nè può rilevare in senso contrario la diversa previsione del terzo periodo del comma 3, secondo cui la ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato, atteso che la norma mira a rafforzare il divieto di cui al precedente periodo, disponendo che il divieto di rielezione opera anche nel caso in cui, pur non essendovi stata un'immediata ripresentazione, la successiva consiliatura abbia avuto una fine anticipata rispetto al termine legale, non sia ancora decorso un numero di anni uguale a quello del precedente mandato, sempre inteso come riferito alla durata della consiliatura».*

Unitamente a tale ragione la candidatura veniva dichiarata irricevibile in quanto presentata «a mezzo pec senza una sottoscrizione con firma digitale» e tramite «dichiarazione non conforme alle previsioni della legge n. 113/2017».

Il ricorrente, dopo aver articolato una premessa in fatto circa la chiusura degli uffici del Consiglio dell'Ordine per ferie alla data di presentazione della propria candidatura, contesta il provvedimento di esclusione valutandolo come *ictu oculi* «sostenuto da due convinzioni palesemente errate della Commissione Elettorale: una di merito, ed una di forma che lo rendono illegittimo, frutto di non corretta applicazione della disciplina normativa elettorale di cui alla legge 247/2012, ed ancorato a motivazioni ed argomentazioni di alcun pregio giuridico».

Con il ricorso in oggetto la ricorrente chiede che il CNF voglia:

- 1) «emettere provvedimento di sospensione, anche *inaudita altera parte*, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato n. prot. 5021/2021 dell'8 settembre 2021 e notificato a mezzo p.e.c. in pari data, emesso dalla Commissione Elettorale costituitasi per le elezioni forensi anno 2021/2022, con conseguente ammissione dell'istante alla competizione elettorale e con l'inserimento del proprio nominativo nel manifesto candidati con la numerazione secondo la presentazione delle domande»;
- 2) «annullare il provvedimento emesso in data 8 settembre 2021 dalla Commissione Elettorale del C.O.A. di S. Maria C.V. prot. n. 5021/2021, notificato in pari data a mezzo p.e.c. ed in conseguenza ammetterla a partecipare alle elezioni forensi con la inclusione nel manifesto

elettorale secondo l'ordine di presentazione della candidatura ai sensi dell'art 9 dell'Ordinamento Forense».

3) "con espressa riserva di eventuali danni".

Articola richieste istruttorie, chiedendo:

a) "l'acquisizione del procedimento di valutazione dell'ammissibilità della candidatura dell'esponente nonché l'acquisizione del provvedimento di chiusura degli Uffici di Segreteria del C.O.A. dell'agosto u.s., reperibile anche sul sito ufficiale del C.O.A. di S. Maria C.V. ".

in subordine:

b) prova per testi sulla circostanza "Vero che in data 11 agosto 2021 l'esponente si è recato negli Uffici del C.O.A. di S. Maria C.V. siti nel Tribunale di S. Maria C.V. settore Penale, per la compilazione e presentazione della candidatura ma trovava chiusi gli uffici di Segreteria", indicando altresì i testimoni.

All'esito della discussione, il Collegio ha assunto la seguente decisione.

1. Per ragioni di ordine logico va analizzato con priorità il secondo motivo di ricorso relativo ai vizi di forma nella presentazione della candidatura. In particolare, la Commissione elettorale ha considerato irricevibile la medesima in quanto presentata «a mezzo pec senza una sottoscrizione con firma digitale» e tramite «dichiarazione non conforme alle previsioni della legge n. 113/2017».

L'art. 8, c. 2 di tale legge recita: «Le candidature devono essere presentate, a pena di irricevibilità, entro le ore dodici del quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto, mediante deposito presso il consiglio dell'ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»

La difesa ampiamente argomenta sulla equipollenza della trasmissione via PEC al deposito cartaceo con affermazioni senz'altro condivisibili anche alla luce dell'art. 38 del d.p.r. n. 445/2000 che per quanto qui attiene stabilisce che: «1. *Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L) 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. [...]*».

Il richiamato art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), inoltre, equipara la sottoscrizione digitale alla sottoscrizione semplice della pec, accompagnata alla copia del documento d'identità.

La giurisprudenza amministrativa riportata dalla difesa è, dunque, del tutto calzante, con la conseguenza che la presentazione della candidatura a mezzo pec, se accompagnata da copia

fotostatica del documento di riconoscimento del titolare della casella di posta elettronica certificata è equipollente alle forme prescritte a pena di irricevibilità dall'art. 8 della l. 113/2017.

Il motivo di ricorso, pertanto, è fondato ma, stante quanto si dirà in ordine al secondo motivo di ricorso, l'impugnazione va rigettata.

2. Con il secondo motivo di ricorso articolato dalla difesa, la ricorrente motiva l'illegittimità dell'esclusione della candidatura sostenendo di avere diritto a completare il quadriennio 2019/2022, partecipando alle elezioni indette dal Commissario straordinario in data 19 luglio 2021, conservando «le condizioni della prima ammissione alla partecipazione».

L' art. 33, c. 3 della l. n. 247/12 onera il Commissario di indire «le elezioni in sostituzione» entro 120 giorni dallo scioglimento.

Tali elezioni configurano un'ipotesi di nuova elezione, per cui i cui presupposti per le candidature vanno valutati autonomamente al momento della presentazione delle stesse dalla (nuova) Commissione all'uopo nominata, non potendosi ravvisare l'esistenza di un diritto quesito alla partecipazione alla competizione elettorale, perdurante per la durata ipotetica della consiliatura interrotta.

4. Per quanto finora osservato, con decisione di merito che "assorbe" la contestuale domanda cautelare, il ricorso va, dunque rigettato.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 e 59 e ss. del R.D. n. 37 del 22 gennaio 1934;

Il Consiglio Nazionale Forense, rigetta l'impugnazione.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito

Così deciso in Roma nella camera di Consiglio del 16 settembre 2021.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Alessandro Patelli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 17 settembre 2021.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria